

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1. - PREMESSE** - Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nel preventivo della Ditta fornitrice e sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto.
Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno, in nessun caso, novazione al contratto.
A ordinazione ricevuta la Ditta fornitrice avrà 30 giorni di tempo, durante i quali l'ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del Cliente per trasmettere la relativa accettazione.
Se nelle condizioni di pagamento è stata concordata una rata all'ordinazione resta in facoltà della ditta fornitrice di non dare inizio all'esecuzione del contratto fino a l ricevimento di essa.
In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile.
- 2. - PREZZI** - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nel preventivo, essi non comprendono prestazioni od oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.
- 3. - MODALITÀ DI PAGAMENTO** - Il pagamento della fornitura (pro-quota in caso di consegne parziali di parti a sé stanti) viene effettuato, nella forma espressamente specificata nel preventivo, al domicilio della Ditta fornitrice restando sempre a rischio del Cliente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Cliente sia gli interessi di sconto che le spese e commissioni relative, gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre unità.
Per nessun motivo e a nessun titolo può il Cliente differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali o nel montaggio od a contestazione di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente più tre unità senza che per questo il Cliente possa comunque ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
Le fatture non contestate con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla loro data si intendono accettate ad ogni effetto.
- 4. - RISERVA DI PROPRIETÀ** - La Ditta fornitrice conserva la proprietà sui materiali forniti fino al totale pagamento di essi e qualunque atto del Cliente che, all'infuori di esplicito consenso scritto della Ditta fornitrice, involga pregiudizio al diritto della Ditta fornitrice alla rivendica del materiale sarà sottoposto alle sanzioni di legge.
- 5. - CONSEGNA E PENALITÀ PER RITARDI** - Il termine di consegna decorre dal giorno dell'accordo su ogni particolare del contratto e in ogni caso non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all'ordine quando essa sia stata concordata.
Esso si intende di diritto adeguatamente prorogato se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente, se il Cliente manca di fornire in tempo utile quanto stabilito in contratto o se comunque insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della Ditta fornitrice, ivi compresi eventuali ritardi di subfornitori.
La consegna, a termini dell'art. 1510 Cod. Civ., si intende convenuta nelle Officine del costruttore ed eseguita all'atto della tradizione del materiale al Cliente o, comunque, al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o la Ditta fornitrice si assume il montaggio in opera. Tuttavia se, per un motivo qualsivoglia, approntati che siano i materiali non è avvenuta la tradizione per fatto indipendente dalla Ditta fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta.
Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Cliente donde il diritto alla Ditta fornitrice, nel caso citato di ritardata tradizione per fatto non suo, di addebitare al Cliente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc.
La merce anche se venduta franco destino viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.
In caso di ritardo ingiustificato nella consegna della fornitura il Cliente avrà soltanto il diritto di chiedere la corresponsione di una penale nella misura dello 0,25% dell'importo netto della parte di fornitura ritardata per ogni settimana intera di ritardo, l'importo della penale non potrà superare, in totale, il 5% dell'importo netto suddetto. Peraltro il Cliente non potrà richiedere la corresponsione della penale se il materiale sia stato temporaneamente sostituito dalla Ditta fornitrice con altro dato a prestito, se non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Cliente, se il Cliente non è pronto a ricevere i materiali, se le opere di spettanza del Cliente non siano state tempestivamente approntate. Detta penale costituirà pertanto il massimo consenso che, a titolo convenzionale, il Cliente potrà pretendere dalla Ditta fornitrice, esclusa qualsiasi pretesa di risarcimenti per danni conseguiti direttamente o indirettamente al ritardo di consegna. Il giorno dal quale il Cliente intenderà far decorrere la penale dovrà essere notificato subito alla Ditta fornitrice per iscritto, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della relativa lettera.
- 6. - DATI TECNICI** - Le macchine, le apparecchiature ed i materiali, salvo particolari prescrizioni da concordarsi per iscritto, corrispondono alle norme CEI.
I pesi si intendono indicati a titolo informativo, salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.
La Ditta fornitrice si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Cliente se interessano la installazione.
I disegni della Ditta fornitrice sono di sua proprietà e non possono dal Cliente essere consegnati a terzi né riprodotti senza autorizzazione scritta.

7. - COLLAUDO - E' in facoltà del Cliente di chiedere, in tempo utile di assistere, nelle ore di lavoro normale, alle prove di collaudo dei materiali nelle Officine della Ditta fornitrice la quale gliene preavviserà tempestivamente la data; in mancanza dell'intervento del Cliente le prove saranno eseguite ugualmente dalla Ditta fornitrice e al Cliente saranno comunicati i risultati che verranno come collaudo. Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte della Ditta fornitrice il Cliente potrà richiedere il collaudo dei materiali per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative saranno a carico del Cliente e le prove verranno eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che il Cliente abbia richiesto il collaudo, la fornitura si intenderà dal Cliente accettata, subordinatamente alla garanzia della Ditta fornitrice come appresso specificato. Se al collaudo risultasse che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche essenziali stabilite in contratto e la Ditta fornitrice non fosse in grado di adempiervi, essa ha il diritto di rinunciare all'ordinazione col solo obbligo di riprendersi i materiali eventualmente già consegnati restituendo le somme ricevute, senza interessi, e senza che il Cliente possa reclamare indennizzi o risarcimenti per danni.

8. - GARANZIA - La Ditta fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali obbligandosi, durante il periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Cliente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da casi fortuiti o di forza maggiore.

Qualora per necessità costruttive e/o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate in pezzi, la Ditta fornitrice non assume alcuna garanzia se il montaggio di esse non viene da lei eseguito.

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna di cui all'art. 5 (6 mesi per materiali tenuti in funzione giorno e notte) e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. Il pronto intervento in garanzia da parte della Ditta fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente.

I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno, a giudizio della Ditta fornitrice, eseguiti nelle officine della Ditta fornitrice o di terzi oppure sul posto. Per lavori da eseguirsi al di fuori delle officine della ditta costruttrice il Cliente dovrà apprestare a sua cura e spese, al personale della Ditta fornitrice, tutti i mezzi e il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro, falegname, ecc.

Per lavori da eseguirsi al di fuori delle officine della ditta costruttrice, il Cliente dovrà corrispondere tutte le spese di trasferta, nonché il costo relativo alle ore di viaggio necessarie per il trasferimento dalla sede della ditta fornitrice alla sede del Cliente.

Nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato, al primo capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni.

Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta fornitrice e dovranno dal Cliente esserle rispedite.

Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Cliente.

Per le parti che la Ditta fornitrice ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del Cliente le garanzie da essi date alla Ditta fornitrice.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento e gli apparecchi paralumi.

In nessun caso si potranno intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all' art. 1512 Cod. Civ.

9. - CONTROVERSIE - I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della Ditta fornitrice anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ., esclusa per il Cliente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà alla Ditta fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, del Cliente.

Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento nei termini convenuti.

Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione sono a carico del Cliente.